Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MINISTERO delLA GIUSTIZIA finanziati dal PNRR

Sommario

[**1.** **Premessa** 2](#_Toc152582338)

[**2.** **Inquadramento del contesto programmatico e normativo** 2](#_Toc152582339)

[**3.** **Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH** 6](#_Toc152582340)

[Focus Criteri Ambientali Minimi 9](#_Toc152582341)

[Focus Rendicontazione delle spese attraverso REGIS 9](#_Toc152582342)

[Focus Rendicontazione delle procedure di affidamento e attestazione di gara attraverso Regis 10](#_Toc152582343)

[**4.** **Missione 2 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH** 10](#_Toc152582344)

[**5.** **Conservazione della documentazione** 11](#_Toc152582345)

[**6.** **Conclusioni** 12](#_Toc152582346)

[**ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia** 12](#_Toc152582347)

[- Allegato I - Schede tecniche (Missione 2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia) 12](#_Toc152582348)

# **Premessa**

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica del rispetto del principio del **DNSH (Do No Significant Harm)** nelle operazioni che ricadono sotto la responsabilità del **Ministero della Giustizia,** finanziate dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa comunitaria e nella Guida Operativa del MEF.

Dopo aver inquadrato il principio DNSH dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire **indicazioni operative** per l’attuazione e verifica del DNSH specifiche per la **Missione 2 Componente 3 -** **I1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia**.

Allo scopo di semplificare l’azione dell’Amministrazione e dei Soggetti Attuatori, il documento raccoglie in allegato gli **strumenti utili per la verifica DNSH** che vengono attivati per l’investimento specifico, sulla base della Guida del MEF: Schede di Autovalutazione, Schede Tecniche per la verifica, Check List.

# **Inquadramento del contesto programmatico e normativo**

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Il presente Allegato è volto a fornire specifiche indicazioni operative tese a indirizzare la realizzazione dell’**Investimento in capo al Ministero della Giustizia**, finanziati nell’ambito del PNRR e ricompresi nella **M2C3 I1.2 “Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia** nel rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm).

Le indicazioni contenute nel presente allegato derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:

* Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
* Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
* Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento InvestEU);
* Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo****»*** *a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
* Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e allegato riveduto;
* CAM “Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022);
* CAM “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
* CAM “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
* CAM “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio” (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
* Schede di autovalutazione delle misure di riferimento[[1]](#footnote-2), che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
* Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
* Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell’11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
* Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
* Vademecum DNSH di Fondazione IFEL - Indicazioni operative per l’applicazione del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica[[2]](#footnote-3).

Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: *tagging climatico/ambientale* e il *principio “non arrecare un danno significativo”* (Do No Significant Harm – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RFF), all’art. 18 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio del DNSH, ossia di **non arrecare danno significativo all'ambiente** in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Al fine di supportare l’attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), con **Circolare del 30.12.2021, n. 32**, ha diramato la ***Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente[[3]](#footnote-4)***. A seguito dell’ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR e al fine di fornire indicazioni maggiormente coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari, il MEF-RGS, con **Circolare del 13.10.2022, n. 33**, ha trasmesso l’***Aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)[[4]](#footnote-5)*** di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

Nella Circolare il MEF premette che “***la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa”****.*

Nella suddetta Guida Operativa è reperibile una **mappatura ed una associazione** dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle “aree di intervento” caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono, a titolo esemplificativo, riferite all’edilizia, all’efficienza energetica, ai cantieri e sono dettagliate in specifiche **schede tecniche** che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica. **Nella suddetta Guida Operativa si precisa che l’associazione tra investimenti e schede tecniche non ha carattere vincolante e spetterà all’amministrazione selezionare le schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile**. Le **schede tecniche** individuano i criteri e gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* di cui devono tener conto le procedure, a seconda che la misura rientri o meno in un investimento per cui è stato definito un contributo sostanziale all’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR:

* Regime 1: l’Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
* Regime 2: l’investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

Alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 sono, altresì, allegate delle proposte di ***checklist* per la verifica e il controllo** che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica, la cui **versione aggiornata** è stata **allegata alla Circolare n. 33 del 13.10.2022**. Nello specifico, all’interno delle *checklist* è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH. Le check list, con la sintesi dei controlli, potranno essere utilizzate anche per i cd. “progetti in essere”.

Come specificato nelle summenzionate Circolari del MEF, la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la **disamina puntuale della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale**, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un’attuazione dell’investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo **ai principi tassonomici di sostenibilità** e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili[[5]](#footnote-6), garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico Ambientale”, CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017 e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022). Nello specifico, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM 2022) comporta una compliance automatica di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (scheda 1), ristrutturazione degli edifici (scheda 2) e produzione di energia elettrica da pannelli solari (scheda 12). Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad es.:

* identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
* aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Segue una Tabella rappresentativa della misura di competenza del Ministero, con indicazione~~,~~ del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e delle corrispondenti Check List di riferimento, nelle quali sono stati inseriti anche i riferimenti ai CAM. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al presente documento per l’approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e Check List).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Missione** | **Componente** | **Investimento / Riforma** | **Regime** | **Schede tecniche** | **Check List** |
| **M2** | **C3** | **I1.2**: Efficientamento degli uffici giudiziari | Regime 2 | Scheda 1  Scheda 2  Scheda 12 | Check List 1  Check List 2  Check List 12 |

# **Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH**

Il presente paragrafo si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative di dettaglio ai soggetti preposti all’attuazione dei singoli interventi PNRR in merito alla corretta applicazione del principio DNSH per ciascuna fase di intervento.

L’obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure nel PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati **dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi**.

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,[[6]](#footnote-7) nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

* indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite, per esempio, l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
* adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
* raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

In particolare, nella fase di predisposizione ed **approvazione di un avviso/bando di gara** per selezionare un Soggetto realizzatore, il **Soggetto attuatore** deve provvedere all’inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. Al fine di assicurare il rispetto del principio DNSH, è infatti necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura quali la *Council Implementing Decision* (CID)[[7]](#footnote-8) e gli *Operational Arrangements* (OA)[[8]](#footnote-9).

A tal fine, si suggerisce di inserire all’interno della documentazione di gara le pertinenti schede tecniche DNSH pubblicate in allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Inoltre, con riferimento alle specifiche DNSH da inserire nella **documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori**, è utile la consultazione del Vademecum DNSH di Fondazione IFEL *- Indicazioni operative per l’applicazione del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente nei progetti pubblici PNRR -* *Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica*,[[9]](#footnote-10) che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, link a Linee Guida tecniche, illustrazione di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM.

Segue, al riguardo, un utile estratto dal citato Vademecum.

*Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL*

**Cosa inserire nei documenti di gara**

Come definito nel Vademecum DNSH di IFEL (Fondazione ANCI) – in costante aggiornamento - cui si rimanda per i suggerimenti tecnici ai RUP e ai Progettisti, i documenti di gara dovranno tenere conto:

- di quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” del MEF approvata con Circolare n. 32/2021 e aggiornata con la n.33/2022;

- di quanto previsto dalle “Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;

- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- delle specifiche tecniche obbligatorie e delle condizioni di esecuzione del contratto.

**Affidamento dei servizi di progettazione**

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario che il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

**Affidamento dei lavori**

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario che il Bando di gara/Capitolato speciale d’appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d’opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM. In particolare, è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (Si precisa che tutti gli investimenti afferenti la M2C3 I1.2 del Ministero della Giustizia sono in **Regime 2)**. Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

**Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto.**

Nella fase di **stipula del contratto** con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicata, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di selezione e/o aggiudicazione. Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH).

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la compliance a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nel corso dell’attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH. In fase ex post, in qualsiasi momento durante l’espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase ex ante relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per quanto concerne le modalità di verifica della compliance al DNSH, **in fase di erogazione/pagamento** il Soggetto attuatore potrà prevedere l’acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore e di ulteriori evidenze documentali a supporto. Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore dimostri il rispetto del principio DNSH, mettendo a disposizione del Soggetto attuatore tutti gli elementi necessari ai fini delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione probatoria, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di verifica all’Investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilità ai criteri ambientali EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

## Focus Criteri Ambientali Minimi

*I CAM sono adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e mirano a selezionare prodotti, servizi o lavori migliori dal punto di vista ambientale.*

*Come stabilito nella Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo>> a norma del regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza” i CAM rappresentano un* ***elemento di prova trasversale per il rispetto del principio DNSH.***

*L’applicazione dei CAM può dunque coincidere con il rispetto del requisito tassonomico; tuttavia, in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente. Per tale motivo, ai fini della compilazione degli elementi di verifica contenuti nelle Check list connesse alle Schede tecniche è necessaria una valutazione caso per caso.*

*i CAM possono essere utili ai fini dell’assolvimento del rispetto del principio DNSH, in particolare per quanto concerne le attività di costruzione (scheda 1), di ristrutturazione degli edifici (scheda 2) e produzione di elettricità da pannelli solari (Scheda 12). Al fine di agevolare il lavoro dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’investimento PNRR di competenza del MG, nell’Allegato “CAM per l’asseverazione del principio DNSH” è riportata una correlazione tra i CAM e i singoli punti di controllo.*

## Focus Rendicontazione delle spese attraverso REGIS

*Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall’attestazione dell’avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. La verifica del rispetto del DNSH è elencata all’interno del sistema ReGiS nella tile “Rendicontazione Spese vs ARdi – Creazione”.*

*Oltre all’attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema le checklist (allegate alla Circolare MEF n.33/2022) debitamente compilate in ogni sezione e secondo le modalità descritte dalla relativa Guida MEF. Le Check List sopra richiamate dovranno essere datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore e caricate in un unico file zip. Il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, conservare la documentazione probatoria delle verifiche effettuate nel proprio fascicolo di progetto rendendola disponibile su richiesta dell’Amministrazione Titolare o di altri organismi di controllo.*

*Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: ex-ante ed ex-post; pertanto, le check list sono strutturate indicando le due diverse fasi. Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check list nelle corrispondenti sezioni, che dovranno essere prodotte unitamente alla dichiarazione relativa al rispetto del principio del DNSH.*

## Focus Rendicontazione delle procedure di affidamento e attestazione di gara attraverso Regis

*Come previsto dalle linee guida di rendicontazione e controllo allegate alla circolare MEF-RGS n.30 dell’11 agosto 2022, il Soggetto attuatore, in esito a ciascuna procedura di gara espletata, è tenuto a rilasciare apposita attestazione inerente allo svolgimento e all’esito positivo di vari controlli ex ante, tra i quali rientra il rispetto del principio del DNSH. In corrispondenza dell’apposito punto di controllo dell’attestazione, infatti, il Soggetto attuatore dovrà allegare la documentazione a comprova dei controlli svolti ed in particolare Check-list e/o Verbali di controllo ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta rilevante.*

*Con specifico riferimento alla procedura di affidamento dei lavori si richiamano le istruzioni operative per la rendicontazione e la verifica delle procedure di affidamento lavori e relativa integrazione, trasmesse, rispettivamente, con nota UdM prot. 1038.U del 2 ottobre 2023 e prot. 1142.U del 19 ottobre 2023. Le predette istruzioni prevedono che, il Soggetto Attuatore, oltre al caricamento della Check List di autocontrollo in corrispondenza dell’Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara, renda disponibile tutta la documentazione comprovante il rispetto del DNSH nella tile “procedure di aggiudicazione” – “anagrafica progetto” del sistema informativo ReGiS*

# **Missione 2** **– Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH**

A completamento di quanto precedentemente descritto, il paragrafo che segue si concentrerà sull’applicazione del Principio DNSH per la M2C3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - per quanto concerne l’investimento e le riforme in capo al Ministero della Giustizia.

Partendo dall’analisi degli investimenti PNRR di cui è responsabile il Ministero della Giustizia, con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH[[10]](#footnote-11), il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella “*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*”, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, nonché delle “*Schede di autovalutazione*” predisposte dal Ministero in fase di autovalutazione come sopra descritto.

Nel prospetto che segue, sono riportate le correlazioni tra gli investimenti PNRR assegnati al Ministero della Giustizia e le relative schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH allegate alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, nonché il Regime applicabile (Regime 1 e 2). Tali schede hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.



Le schede tecniche identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ex-ante ed ex-post. A seconda che la misura ricada o meno in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1 o Regime 2), le procedure dovranno prendere in considerazione determinati criteri ed elementi di verifica ex ante ed ex post, individuati nella relativa scheda tecnica.

Dopo l’analisi della scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante da parte del Soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio DNSH, sarà necessario procedere alla compilazione della relativa **check list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella **corrispondente scheda tecnica**.

Le **check list** contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH, indicate nella colonna “Attività di controllo”. Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, l’esito del controllo andrà valorizzato con “regolare”, “non regolare” o “non applicabile”. Nel campo “Estremi documentazione controllata” dovrà essere riportata la lista dei documenti dai quali è stato possibile riscontrare il rispetto dell’adempimento previsto dal punto di controllo e nel campo “Note” dovrà essere argomentato, in maniera sintetica, l’esito del controllo. Sempre per quanto attiene la compilazione delle checklist, un ulteriore elemento di dettaglio consiste nella loro suddivisione in due fasi di verifica, **ex-ante** ed **ex-post**. La verifica ex ante, – in linea generale – sarà svolta nella fase di progettazione dell’intervento fermo restando che in tutte le fasi l’Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore dovranno tenere conto dei vincoli DNSH e degli adempimenti previsti. La verifica ex post sarà condotta a conclusione dell’intervento/dei lavori tenuto conto degli esiti del collaudo e/o delle asseverazioni inerenti all’efficientamento energetico..

# **Conservazione della documentazione**

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consenta di dimostrare – in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH).

Si evidenzia che la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta costituisce la violazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” e che sono previsti meccanismi amministrativi automatici che comportano la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

# **Conclusioni**

Il Ministero della Giustizia si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

# **ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia**

* Allegato I - Schede tecniche (Missione 2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione della giustizia)

1. Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito italiadomani.gov.it (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>). [↑](#footnote-ref-2)
2. Il Vademecum di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il Vademecum è consultabile al seguente link: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supporto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel. [↑](#footnote-ref-3)
3. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32, sopra richiamata (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare\_n\_32\_2021/). [↑](#footnote-ref-4)
4. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13.10.2022, n. 33, sopra richiamata (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\_n\_33\_2022/index.html). [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell’11.08.2022, n. 32 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\_n\_30\_2022/) [↑](#footnote-ref-7)
7. Council Implementing Decision (CID) decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell’Italia. [↑](#footnote-ref-8)
8. Operational Arrangements (OA) Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR. [↑](#footnote-ref-9)
9. Consultabile al seguente link: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supporto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel [↑](#footnote-ref-10)
10. Il Regolamento 2021/241 stabilisce all’art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020. [↑](#footnote-ref-11)